

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



PRESIDENZA

Roma, 13 Febbraio 2015

CENTRALINO 06/88.47.31
Telefax: 06/44.23.18.38
e-mail: presidenza@agisweb.it

Prot. n.: *Affari Economici*

Oggetto: Versamento IVA su operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici. "Split payment".

Circolare n. 17 / 2015

***Ai Presidenti delle Associazioni
di categoria
Alle Attività associate Agis
Agli Enti ed Organismi Affiliati
Alle Unioni/Delegazioni
Regionali AGIS
Alle Sezioni territoriali ANEC***

Loro Sedi

Si fa seguito alla precedente circolare n. 6/2015 per fornire ulteriori chiarimenti sulla procedura introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2015 per il versamento dell'IVA afferente le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici (c.d. "split payment") alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 1/E del 9 Febbraio 2015.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
Carlo Fontana

*A cura di: Dott. Simone Maria d'Arcangelo
Ufficio Affari economici Agis
Tel. 06 88473380
simone.darcangelo@legalmail.it*

Allegati: 1

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

A.N.E.C.
Associazione Nazionale Esercenti Cinema
A.N.E.S.V.
Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti
A.N.E.T.
Associazione Nazionale Esercizi Teatrali
A.N.L.L.
Associazione Nazionale Imprese Liriche
FEDERCIRCO
ENC Ente Nazionale Circhi
AMMI (Associazione Italiana Musica Meccanica)
ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, gruppi corali e strumentali e complessi musicali popolari)
CADEC (Club Amici del Circo)
FNAS (Federazione Nazionale Artisti di Strada)
A.C.E.C.
Associazione Cattolica Esercenti Cinema
A.I.A.M.
Associazione Italiana Attività Musicali
A.N.F.O.L.S.
Associazione Nazionale Fondazioni Liriche Sinfoniche
S.A.P.A.R.
Associazione Nazionale Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative
A.N.A.V.
Associazione Nazionale Imprese di Rivista e Varietà
A.T.T.
Associazione Teatri Italiani di Tradizione
FEDERDANZA
A.I.D.A.F. (Associazione Italiana Danza Attività di Formazione)
A.I.D.A.P. (Associazione Italiana Danza Attività di Produzione)
A.D.E.P. (Associazione Danza Esercizio e Promozione)
F.N.A.S.D. (Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza)
A.N.A.R.T.
Associazione Nazionale Attività Regionali Teatrali
F.I.C.E.
Federazione Italiana del Cinema d'Essai
ITALIAFESTIVAL
A.N.T.S.
Associazione Nazionale Teatri Stabili d'interesse Pubblico
I.C.O.
Associazione Nazionale Istituzioni Concertistiche Orchestrali
ASSOMUSICA
Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo
A.N.T.A.D.
Associazione Nazionale Teatri d'Arte Drammatica
A.N.T.P.I.
Associazione Nazionale Teatro Privato Indipendente
ATF
(Associazione Teatri di Figura)
A.N.T.A.L.
Associazione Nazionale Teatri Attività Lirica
A.N.C.R.I.T.
Associazione Nazionale delle Compagnie e delle residenze di Innovazione Teatrale
A.S.T.R.A.
Associazione Teatro Ragazzi
A.N.T.A.C.
Associazione Nazionale Teatri Stabili d'Arte Contemporanea

ENTITÀ ORGANISMI AFFILIATI
F.E.D.I.C.
Federazione Italiana del Cine-Club
F.I.C.
Federazione Italiana Cineforum
C.S.C.
Centro Studi Cinematografici
CIN.IT.
Cineforum Italiano
C.G.S.-C.N.O.S.
Cinecircoli Giovani / Socio-Culturali
A.N.C.C.I.
Associazione Nazionale Cinecircoli Cinematografici Italiani
AGIS-FAC
Comitato Nazionale per la diffusione dei film d'arte e di cultura
E.T.I.
Ente Teatrale Italiano
FONDAZIONE INDA
Istituto Nazionale del Dramma Antico
ISCA
Istituto per lo studio e la diffusione del Cinema di animazione
CIDIM
Comitato Nazionale Italiano Musica CIM/Unesco
ISTITUZIONE TEATRO LIRICO SPERIMENTALE
(A.BELLI DI SPOLETO)
AGISCUOLA
F.I.T.A.
Federazione Italiana Teatro Amatori
A.S.L.L.CO
Associazione Lirica e Concertistica Italiana
ASSOCINEMA
ATER
Associazione Teatrale Emilia Romagna
FONDAZIONE NUOVO TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM PROVINCIALE - BOLZANO
FONDAZIONE ROMA EUROPA
A.L.F.M.
Associazione Italiana Fonic del Mixage
ISMEZ
Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale nel Mezzogiorno
C.E.M.A.T.
Ente di Promozione Music Art Technology
Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

SEDI TERRITORIALI AGIS-ANEC

ANCONA (Marche), BARI (Puglia-Basilicata), BOLOGNA (Emilia Romagna),
CAGLIARI (Sardegna), CATANIA (Anec-Sicilia),
COSENZA (Calabria), FIRENZE (Toscana), GENOVA (Liguria),
MILANO (Lombardia), NAPOLI (Campania), PADOVA (Tre Venezie),
PALERMO (Agis-Sicilia) PERUGIA (Umbria),
PESCARA (Anec-Abruzzo e Molise),
ROMA (Lazio), TORINO (Piemonte-Valle d'Aosta)

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



Con il comunicato stampa del 9 Febbraio u.s. l' Agenzia delle Entrate ha annunciato la pubblicazione della la Circolare n. 1/E¹ avente ad oggetto il c.d. “split payment”. La procedura, introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2015² prevede che, in relazione alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura venga “trattenuta” dalle pubbliche amministrazioni che provvederanno al versamento all'erario.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972 effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di pubbliche amministrazioni.

Le nuove regole si applicano con riferimento alle operazioni fatturate ed incassate a far data dal 1 gennaio 2015; lo “split payment”, in altre parole non si applica alle operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014 ancorchè incassate nel 2015.

1. Ambito soggettivo di applicazione della norma

La circolare chiarisce che “..... ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, occorra, quindi, fare riferimento ai soggetti destinatari dell'art. 6, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, effettuando, comunque, un'interpretazione del dettato normativo della disposizione in commento basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differente ratio che ha ispirato il legislatore nell'adozione di tale

¹ Circolare del 09/02/2015 n. 1 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti –Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti.

² L'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) ha introdotto, fra le altre, l'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ai sensi del quale l'IVA afferente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Camere di Commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura a carattere prevalentemente scientifico, degli enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza, deve essere versata dai cessionari e committenti.

norma rispetto al citato art. 6, quinto comma, dello stesso DPR n. 633” e fornisce il seguente elenco di amministrazioni pubbliche destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti:

- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).;
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, enti locali indicati dall’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni.
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
- enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

La circolare fornisce, inoltre, un elenco di soggetti esclusi dalla norma quali gli enti previdenziali privati o privatizzati, gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO)³.

³ Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

La circolare ministeriale, tuttavia, per dare maggiori elementi di certezza agli operatori fa esplicito rinvio all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), <http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>, nel quale i fornitori potranno verificare la categoria di appartenenza ed i riferimenti degli enti pubblici cui fatturare⁴.

Sono esclusi dal novero dei destinatari della norma, gli enti pubblici non economici (Ordini professionali, Enti ed istituti di ricerca, Autorità indipendenti, le ARPA, l'ARAN, l'AGID, gli Automobile club provinciali, l'INAIL e le Agenzie fiscali) per i quali continuano a valere le regole ordinarie di addebito e versamento dell'IVA.

2. Ambito oggettivo di applicazione della norma

Lo split payment riguarda solo le operazioni documentate con fattura e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettiva della norma le operazioni certificate dal fornitore con la emissione di ricevuta fiscale o scontrino. Lo stesso vale anche per gli scontrini non fiscali, nel caso in cui si riferiscano a soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità di certificazione specificatamente previste.

E' di tutta evidenza che la ratio della norma – che rappresenta una forte innovazione al sistema di riscossione dell'imposta – è quella di ridurre il "VAT gap" e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA garantendo da un lato, l'erario, dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

3. Regime sanzionatorio

In considerazione dell'incertezza della materia, la circolare chiarisce anche che sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 9 febbraio dai contribuenti; le eventuali violazioni, pertanto non daranno origine alla applicazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ciò significa, in altre parole, che anche nelle ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, avessero corrisposto l'IVA al fornitore e quest'ultimo ha computato in sede di liquidazione,

⁴ Il documento di prassi chiarisce, comunque, che il rinvio all'elenco IPA non può essere esaustivo e, pertanto, l'operatore che avesse dubbi potrà presentare istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del contribuente.

secondo le modalità ordinarie, l'imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. Al contrario, laddove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" si dovrà procedere alla correzione della fattura ed all'esercizio della rivalsa nei modi ordinari e, pertanto, le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l'IVA relativa all'operazione ricevuta.

A cura di:

Dott. Simone Maria d'Arcangelo

Ufficio Affari economici Agis

Tel. 06 88473380

simone.darcangelo@legalmail.it

Normativa e prassi di riferimento

- *Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), art. 1, comma 629, lettera b);*
- *Articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;*
- *Articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72;*
- *Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 1/E del 09.02.2015;*
- *Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 09.01.2015;*
- *Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 09.02.2015.*